



COMUNE DI BOGOGNO
Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 DEL 20/04/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DI SCHEMA DI "CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI PUBBLICHE RELATIVE ALLA RIGENERAZIONE URBANA".

L'anno DUEMILAVENTIDUE addì VENTI del mese di APRILE alle ore 21.00 presso la PALESTRA COMUNALE (ai sensi dell'art.3 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale) onde consentire la partecipazione del pubblico, limitatamente ai posti a sedere, nel rispetto delle norme di sicurezza dettate dall'emergenza sanitaria, regolarmente adunato previa comunicazione al Prefetto e a tutti i Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano:

	Presenti	Assenti
SACCO PIETRO	X	
AGLIATA STEFANO	X	
FERRARI MARIO ANDREA	X	
FERRARIO ANDREA	X	
SACCO RODOLFO ADALGISIO	X	
GASPEROTTI IGOR	X	
FEDRIGO MARIA FILOMENA	X	
ROZZATI LORENZO	X	
CONTI MICHELE	X	
GODIO NADIA	X	
CAPELLINI FABIO	X	
TOTALI N.	11	0

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA NAPOLITANO ANNA LAURA

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri il Sig. SACCO PIETRO nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 30, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. prevede la possibilità di stipulare apposita convenzione fra enti locali per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi, quale strumento giuridico propedeutico al miglioramento del servizio, alla gestione uniforme delle attività sull'intero territorio interessato ed alla razionale gestione del personale e delle dotazioni strumentali;

- l'art. 1, commi 534 e 535, L. n. 234/2021, prevede la possibilità per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentino una popolazione complessiva superiore a 15.000 abitanti, di gestire in tale forma la partecipazione all'utilizzo dei fondi finalizzati a "favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale";

- i comuni di Bellinzago Novarese (NO), Bogogno (NO), Caltignaga (NO), Cavaglietto (NO), Momo (NO), Suno (NO), la cui popolazione complessiva al 31/12/2020 supera la soglia di 15.000 abitanti prevista dalla normativa sopra indicata, intendono usufruire dell'opportunità di finanziamento per investire sui rispettivi territori, in modo coordinato, procedendo alla realizzazione di interventi di rigenerazione urbana, nell'ottica di una sempre maggiore integrazione e complementarità dell'offerta di servizi pubblici, ricorrendo allo strumento previsto dal suddetto art. 30, d.lgs. n. 267/2000, per lo svolgimento delle funzioni inerenti la partecipazione alla selezione per l'assegnazione dei fondi e riservandosi, altresì, la facoltà di operare in modo congiunto e coordinato anche in caso di mancata assegnazione di fondi statali;

- la volontà dei Comuni sopra elencati è, infatti, in relazione alla vicinanza territoriale, alla storica collaborazione e comunanza sociale e culturale e, in definitiva, alle citate prospettive di complementarità anche futura dei servizi erogati alla popolazione, in particolare in ambito sociale, sportivo, culturale, turistico e, in generale, di sviluppo socio-economico del territorio, quella di perseguire una politica comune non solo nella tendenziale proiezione verso l'organizzazione di servizi pubblici integrati, erogabili all'intera popolazione del comprensorio individuato, nel perseguimento di una politica tariffaria sovracomunale e concordata dalle parti, ma anche nell'ambito delle potenzialità di investimento nel settore delle infrastrutture;

- ne consegue l'opportunità di impiegare in modo ottimale le risorse economiche, umane e strumentali disponibili, uniformando comportamenti e metodologie di gestione ed economie derivanti dalla ottimizzazione delle risorse stesse, il tutto finalizzato, in primo luogo, alla realizzazione della progettazione necessaria alla presentazione della domanda di ammissione a contributo, la quale dovrà riguardare una singola opera pubblica, ovvero un insieme coordinato di interventi pubblici, in ogni caso adeguati a perseguire un fine comune che risulti coerente non solo con le finalità ammesse a finanziamento dalla normativa sopra richiamata, ma anche alla volontà di integrazione sopra compiutamente delineata, il tutto nell'ottica della effettiva realizzazione degli interventi finanziati;

- le tre linee operative individuate dalla normativa quali forme di rigenerazione urbana ammissibili a finanziamento sono, ai sensi dell'art. 1, comma 536, L. n. 234/2021:

1. manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;

2. miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;

3. mobilità sostenibile;

Visto l'allegato schema di convenzione nel quale si individua quale capofila il comune di Bellinzago Novarese ed, inoltre, ai sensi dell'art. 30, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, sono precisati i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie:

Ritenuto detto schema sufficientemente dettagliato e confacente al perseguimento delle finalità di cui in premessa;

Richiesti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, d.lgs. n. 267/2000;

Visti:

- l'art. 1, commi 534 e ss., L. n. 234/2021,
- il d.lgs. n. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 30 e 42;
- lo Statuto comunale;

All'esito di votazione palese, nei modi di legge, con il seguente risultato,

Con votazione espressa per alzata di mano:

Presenti n. 11

Voti favorevoli n. 11

Voti contrari n. 0

E con astenuti n. 0

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l'allegato schema di "convenzione per la gestione associata di funzioni pubbliche relative alla rigenerazione urbana" tra i comuni di Bellinzago Novarese (NO), Bogogno (NO), Caltignaga (NO), Cavaglietto (NO), Momo (NO), Suno (NO), redatto ai sensi dell'art. 30, d.lgs. n. 267/2000, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto; .

2. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell'atto convenzionale;

3. Di trasmettere copia del presente atto al comune capofila per gli adempimenti ad esso spettanti;

4. Di incaricare i responsabili di area, secondo competenza e secondo i principi statutari, di ogni atto gestionale necessario all'attuazione delle finalità individuate nell'atto convenzionale.

Successivamente, stante l'urgenza, all'esito di votazione palese, nei modi di legge, con il seguente risultato,

Con votazione espressa per alzata di mano:

Presenti n. 11

Voti favorevoli n. 11

Voti contrari n. 0

E con astenuti n. 0

DELIBERA

di dichiarare l'immediata eseguibilità della sopraestesa deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000.

Parere tecnico del Responsabile del Servizio interessato e proponente

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, parere:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE




Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, parere:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE





Attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario

Si attesta la copertura della presente spesa, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 267/2000,
per € _____ riscontrata al Cap.

IL RESPONSABILE



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE





IL SEGRETARIO COMUNALE





RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi con
decorrenza dal _____ al _____ ai sensi dell'art.124 D.Lgs n. 267/2000.

(n. REG.PUB.)

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Addì

IL FUNZIONARIO INCARICATO

.....

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno _____

() perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs n. 267/2000)

Bogogno li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI PUBBLICI

(Art. 30 e art. 42, comma 2, lett. c), d.lgs. 18.08.2000 n. 267)

L'anno Duemilaventidue, il giorno del mese di Aprile, in Bellinzago Novarese, presso la sede municipale, sono convenuti:

- Il **Comune di Bellinzago Novarese** (NO), c.f., rappresentato dal Sindaco *pro tempore*, che agisce in nome e per conto del Comune in forza della deliberazione C.C. n. del,
- Il **Comune di Bogogno** (NO), c.f., rappresentato dal Sindaco *pro tempore*, che agisce in nome e per conto del Comune in forza della deliberazione C.C. n. del,
- Il **Comune di Caltignaga** (NO), c.f., rappresentato dal Sindaco *pro tempore*, che agisce in nome e per conto del Comune in forza della deliberazione C.C. n. del,
- Il **Comune di Cavaglietto** (NO), c.f., rappresentato dal Sindaco *pro tempore*, che agisce in nome e per conto del Comune in forza della deliberazione C.C. n. del,
- Il **Comune di Momo** (NO), c.f., rappresentato dal Sindaco *pro tempore*, che agisce in nome e per conto del Comune in forza della deliberazione C.C. n. del,
- Il **Comune di Suno** (NO), c.f., rappresentato dal Sindaco *pro tempore*, che agisce in nome e per conto del Comune in forza della deliberazione C.C. n. del

Detti comuni, come sopra rappresentati,

PREMESSO

- che i comuni elencati in epigrafe ritengono necessario, in relazione alla vicinanza territoriale ed alla storica comunanza socio-culturale, perseguire prospettive di complementarità dei servizi erogati alla popolazione, in particolare in ambito sociale, sportivo, culturale, turistico e, in generale, di sviluppo socio-economico del territorio, nonché una politica comune improntata non solo alla tendenziale proiezione verso l'organizzazione di servizi pubblici sempre più integrati, erogabili all'intera popolazione del comprensorio individuato, nel perseguimento di una politica tariffaria sovracomunale e concordata tra le parti, ma anche allo sviluppo delle potenzialità di investimento comune e coordinato nel settore delle infrastrutture;
- che, al fine di perseguire la politica sopra descritta, è necessario che detti enti si dotino di uno strumento organizzativo, individuato nella forma di cui all'art. 30, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. il quale prevede la possibilità di stipulare apposita convenzione fra enti locali per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi, quale strumento giuridico propedeutico al miglioramento del servizio, alla gestione uniforme delle attività sull'intero territorio interessato ed alla razionale gestione del personale e delle dotazioni strumentali;
- che l'art. 1, commi 534 e 535, L. n. 234/2021, prevede la possibilità per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentino una popolazione complessiva superiore a 15.000 abitanti, di gestire in tale forma la partecipazione all'utilizzo dei fondi finalizzati a "favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale";
- che, pertanto i comuni sopra elencati, in attuazione delle deliberazioni consiliari richiamate, con le quali si è altresì approvato anche lo schema della presente Convenzione, intendono ricorrere allo strumento previsto

dal suddetto art. 30, d.lgs. n. 267/2000, per lo svolgimento delle funzioni inerenti detta partecipazione;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto e finalità della Convenzione.

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., ha per oggetto la gestione in forma associata di alcune funzioni comunali, con particolare riferimento al settore della progettazione e realizzazione di lavori pubblici finalizzati alla “rigenerazione urbana”, come definita ai sensi dell'art. 1, comma 536, L. n. 234/2021, nonché all'attuazione di una politica comune, anche per gli aspetti di natura tariffaria, di gestione dei servizi erogati tramite le strutture oggetto di intervento, la quale possa agevolare e favorire il loro utilizzo da parte dei cittadini residenti nei comuni convenzionati.

2. La presente convenzione ha quale scopo l'impiego ottimale del personale e delle dotazioni strumentali assegnate, uniformando comportamenti e metodologie di gestione ed economie di spesa derivanti dalla ottimizzazione delle risorse umane disponibili, il tutto finalizzato alla realizzazione della progettazione necessaria alla presentazione della domanda di ammissione a contributo, la quale dovrà riguardare una singola opera pubblica, ovvero un insieme coordinato di interventi pubblici, in ogni caso adeguati a perseguire un fine comune che risulti coerente con le finalità ammesse a finanziamento dalla normativa sopra richiamata, nonché alla realizzazione degli interventi finanziati.

Art. 2 – Enti partecipanti.

1. Per le finalità di cui alla presente convenzione, viene designato quale ente capofila il Comune di Bellinzago Novarese, il quale ha una popolazione al 31 dicembre 2020 pari a 9455 abitanti.

2. Detto comune, esemplificativamente e non esaustivamente, presenterà la domanda di ammissione a contributo, attuerà le procedure di selezione dei contraenti, provvederà alle attività di consuntivazione, ecc.

3. Aderiscono, inoltre, alla convenzione i comuni di:

- Bogogno, il quale ha una popolazione al 31 dicembre 2020 pari a 1285 abitanti,
- Caltignaga, il quale ha una popolazione al 31 dicembre 2020 pari a 2504 abitanti,
- Cavaglietto, il quale ha una popolazione al 31 dicembre 2020 pari a 386 abitanti,
- Momo, il quale ha una popolazione al 31 dicembre 2020 pari a 2412 abitanti,
- Suno, il quale ha una popolazione al 31 dicembre 2020 pari a 2708 abitanti.

4. Pertanto la popolazione complessiva dei comuni aderenti alla convenzione, alla data del 31 dicembre 2020, è pari a 18.750 abitanti.

Art. 3 – Durata.

1. La durata della convenzione è stabilita sino al completamento di tutte le attività prodromiche ed esecutive dei progetti di “rigenerazione urbana” di cui all'art. 1, comma 1, e decorre dalla sottoscrizione della medesima da parte dei Sindaci.

2. Pertanto, la convenzione cesserà i propri effetti nei seguenti casi:

- al momento dell'effettivo conseguimento degli scopi convenzionali;
- in caso di sopravvenuta impossibilità di perseguire gli scopi convenzionali;
- in caso di mancato inserimento della progettazione presentata nelle graduatorie di finanziamento.

3. E' comunque facoltà di tutte o di alcune tra le parti, previa autorizzazione delle amministrazioni interessate, mantenere in essere la convenzione anche al verificarsi delle condizioni sopra descritte, quale utile strumento di collaborazione e organizzazione comune fra enti locali.

Art. 4 – Sistema direzionale e organizzazione dei servizi.

1. Il sistema direzionale è fondato sulla conferenza dei Sindaci, la quale provvede a dettare gli indirizzi amministrativi ed a porre in essere gli opportuni controlli per l'attuazione della convenzione.

2. La gestione e la realizzazione delle attività rientranti nelle funzioni associate è affidata al Responsabile dei servizi tecnici del comune capofila, il quale provvede all'organizzazione e alla predisposizione delle procedure, operando sulla base dei principi contenuti nella presente convenzione e degli indirizzi forniti dalla conferenza dei Sindaci.

3. I Sindaci dei comuni convenzionati concordano che il rispettivo personale impiegato nell'ambito del presente accordo sia sottoposto, di volta in volta, alla direzione e coordinamento di detto Responsabile.

Art. 5 – Risorse umane.

1. I comuni convenzionati, ai fini del corretto svolgimento di tutte le funzioni comprese nella presente convenzione, con espresso riferimento anche alle attività di cui all'art. 2, comma 2, metteranno a disposizione del comune capofila il personale dei rispettivi servizi tecnici, in relazione alle effettive necessità; detto personale resta, in ogni caso, incardinato nei rispettivi organici ed i relativi costi sono pertanto a carico del datore di lavoro.

2. Ove la conferenza dei Sindaci ritenga necessario o opportuno l'incremento del personale da dedicare alla realizzazione dei fini perseguiti dalla presente convenzione, mediante assunzione a tempo determinato di personale tecnico specificamente destinato, il comune capofila provvederà a detta assunzione.

3. Gli eventuali costi conseguenti, che non risultino coperti da contribuzione da parte degli enti sovraordinati, saranno ripartiti tra gli enti convenzionati in misura proporzionale al valore stimato dei progetti attuati sui rispettivi territori, e pertanto così provvisoriamente e approssimativamente ripartiti:

- Comune di Bellinzago Novarese 40,53%;

- Comune di Bogogno 8,00%,

- Comune di Caltignaga 16,00%,

- Comune di Cavaglietto 0,00%,

- Comune di Momo 18,40%,

- Comune di Suno 17,07%.

4. Tali percentuali sono meramente indicative, essendo definite sulla base degli interventi proposti dalle Amministrazioni aderenti in fase preliminare e, pertanto, saranno sottoposte a rideterminazione a seguito del completamento delle varie fasi di progettazione, nonché in relazione alla effettiva realizzazione degli interventi previsti dai vari enti.

5. Gli enti convenzionati si impegnano a rimborsare detti costi, secondo la misura spettante, al comune capofila entro il 31 dicembre dell'anno in cui sono stati sostenuti.

Art. 6 – Risorse strumentali.

1. I mezzi, gli arredi, i materiali ed i *software* utilizzabili sono quelli in dotazione ai servizi tecnici dei singoli comuni, che ne garantiscono la gestione e la manutenzione.

2. Qualora si rendesse necessario l'acquisto di beni strumentali specificamente destinati all'attuazione degli scopi convenzionali, i costi che non risultassero coperti da contribuzione saranno ripartiti tra gli enti convenzionati nelle medesime proporzioni di cui all'art. 5, comma 3.

3. Allo scioglimento della convenzione detti beni saranno liquidati a cura della conferenza dei Sindaci, sulla base di principi di equa cooperazione.

Art. 7 – Risorse economiche.

1. Oltre a quanto stabilito nell'art. 5, commi 3 e 4, e nell'art. 6, comma 2, i comuni convenzionati si impegnano altresì a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti e da assumersi a seguito ed in coerenza con la sottoscrizione del presente atto quali, esemplificativamente e non esaustivamente, eventuali spese di progettazione che non risultassero coperte da contributo, oneri per procedure d'esproprio o altro.

2. Detti costi saranno attribuiti all'ente sul quale ricade l'intervento che determina i relativi oneri non coperti da contributi. Qualora invece tali oneri dovessero considerarsi generali e non riferibili a singoli interventi, si applicherà la modalità di ripartizione dei relativi costi, di cui all'art. 5, comma 3.

3. Gli enti convenzionati si impegnano a rimborsare detti costi, secondo la misura spettante, al comune capofila, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sono stati sostenuti.

Art. 8 – Impegni ulteriori degli enti associati.

1. Gli enti associati si impegnano ad organizzare la propria struttura interna in modo da favorire la migliore realizzazione dei fini previsti dalla presente convenzione, al fine di assicurare la massima omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi coinvolti.

2. Gli enti associati si impegnano a non aderire ad altre associazioni fra comuni aventi le medesime finalità della presente.

Art. 9 – Norme finali.

1. Non è consentito il recesso anticipato dalla presente convenzione.

2. Le parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi controversia dovesse insorgere ed, in ogni caso, escludono espressamente il ricorso a forme di arbitrato.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alle vigenti norme di legge statali e regionali.

L.C.S. nella data e luogo di cui in premessa.

Il Comune di Bellinzago Novarese

Il Comune di Bogogno

Il Comune di Caltignaga

Il Comune di Cavaglietto

Il Comune di Momo

Il Comune di Suno

